

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2792

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAIMO, BALDINO, CASA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DE CARLO,  
D'ORSO, GIARRIZZO, MACINA, MARTINCIGLIO, PAPIRO, PARISSÉ,  
PENNA, SAITTA, SURIANO, ELISA TRIPODI, VILLANI**

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di piano della *performance* e relazione sulla *performance* nonché di nomina e funzioni degli organismi indipendenti di valutazione

Presentata il 19 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta, in via principale, a riformare il sistema di nomina degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), al fine di aumentare il livello di indipendenza dei soggetti che li compongono rispetto alle amministrazioni presso le quali operano.

L'OIV della *performance* è nominato presso ogni pubblica amministrazione dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, allo scopo di valutare il funzionamento complessivo dell'amministrazione medesima.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, prevede la redazione del piano della *performance*, un documento programmatico triennale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e che definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; il piano è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Oltre al piano della *performance*, le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigere e pubblicare nel proprio sito *internet* istituzio-

nale la relazione annuale sulla *performance*, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni, nonché le modalità di esercizio, dell'OIV.

L'esperienza applicativa del vigente articolo 14 ha evidenziato la necessità di incidere su due aspetti fondamentali.

Da un lato, è emersa l'esigenza di garantire la professionalità dei soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni collegate al ciclo di gestione della *performance* delle pubbliche amministrazioni; da un altro lato, si è ravvisato il bisogno di assicurare una maggior indipendenza dei componenti degli OIV rispetto alle amministrazioni presso le quali operano.

L'attuale procedura di nomina da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, infatti, ha determinato spesso meccanismi di « cattura » dei componenti degli OIV, che hanno inficiato il corretto svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Quanto al primo aspetto, relativo alla professionalità dei componenti dell'OIV, sono intervenuti il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (« Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni »), e il conseguente decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2017, con i quali è stato istituito l'elenco nazionale dei componenti degli OIV, con la contestuale definizione dei requisiti di professionalità, esperienza e integrità necessari all'iscrizione.

Successivamente, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ha introdotto l'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, che reca disposizioni sulla pubblicazione, sulla tenuta e sull'aggiornamento del citato elenco nazionale, nonché sulla durata e sui requisiti dei componenti degli OIV.

Quanto, invece, al secondo aspetto, legato alla necessità di assicurare una maggior indipendenza dei componenti degli OIV, interviene la presente proposta di legge, con cui si intende rafforzare il ruolo di vigilanza svolto dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la previsione di un diverso meccanismo di nomina dei componenti degli OIV.

In particolare, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, apporta modifiche agli articoli 10, 14 e 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il comma 1 interviene sul piano della *performance* e sulla relazione annuale, rendendo obbligatorio l'utilizzo dell'apposita sezione del Portale della *performance*, resa disponibile dal Dipartimento della funzione pubblica dal mese di dicembre 2019, per la redazione e la pubblicazione dei documenti e delle informazioni in materia di *performance*, imponendo così il rispetto del termine fissato dallo stesso decreto legislativo n. 150 del 2009. Si prevede, comunque, che il termine di pubblicazione annuale possa essere prorogato qualora ricorrano specifiche esigenze individuate dal Dipartimento della funzione pubblica: lo scopo è quello di semplificare gli oneri delle pubbliche amministrazioni, cercando di assicurare il rispetto delle scadenze della programmazione. Qualora, invece, la relazione sia adottata con un ritardo superiore a un anno, è previsto il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso al ritardo.

Il comma 2, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, consente alle amministrazioni di dimensioni più ridotte, cioè con meno di 250 dipendenti, di istituire l'OIV, solitamente collegiale, in forma monocratica. Si attribuiscono, poi, funzioni ulteriori all'OIV, che consistono nella verifica preventiva della qualità degli obiettivi e degli indicatori del piano della *performance*, oltre che nella formulazione di osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui si tiene conto in sede di validazione e di proposta della valutazione.

Il comma 3 prevede che gli OIV siano organismi collegiali composti da tre sog-

getti, due dei quali sono nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e individuati nell'ambito di una lista di nominativi selezionati automaticamente tra gli iscritti nell'elenco nazionale (i criteri sono determinati con decreto di natura non regolamentare del medesimo Ministro) e uno è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione interessata.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono, poi, stabilite le modalità con cui il Dipartimento della fun-

zione pubblica verifica l'operato degli OIV. Nel medesimo decreto sono, altresì, individuati i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.

Si auspica una rapida calendarizzazione della presente proposta di legge e la convergenza su tali norme di civiltà da parte di tutte le forze politiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « redigono, nell'apposita sezione del Portale della *performance* del Dipartimento della funzione pubblica, e pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale ogni anno »;

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Ove ricorrano specifiche e individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una proroga dei termini di cui al comma 1 »;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: « In caso di mancata adozione del Piano della *performance* » sono inserite le seguenti: « o della Relazione sulla *performance* »;

2) le parole: « In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica » sono soppresse;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* sia adottata con un ritardo superiore a un anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della medesima Relazione. In caso di risorse non utilizzate a seguito della mancata erogazione della retribuzione, le stesse sono versate a un apposito capitolo

dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) le parole: « , di norma, » sono soppresse;

2) le parole: « definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « definisce i casi nei quali le amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a duecentocinquanta possono istituire l'Organismo in forma monocratica »;

b) al comma 4, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* trasmettendo le proprie osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del loro recepimento in sede di validazione di cui alla lettera *c*) e di proposta della valutazione di cui alla lettera *e*) ».

3. All'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di presidente, sono nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi selezionati automaticamente tra gli iscritti nell'Elenco nazionale di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di

indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione interessata.

*2-bis.* Nel caso di un Organismo indipendente di valutazione istituito in forma monocratica ai sensi dell'articolo 14, comma *2-bis*, la nomina è effettuata con le modalità indicate dal comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

*2-ter.* Con il decreto di cui al comma 2, lettera *a)*, sono individuate le modalità con le quali il Dipartimento della funzione pubblica verifica l'operato degli Organismi indipendenti di valutazione e sono individuati i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al comma 1 e alla conseguente revoca dell'incarico »;

*b)* al comma 3, le parole: « procedura selettiva pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, lettera *a)* »;

*c)* il comma 6 è abrogato.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0124710\*